



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
LAUDENSE – LODI
VIA G. GARIBALDI N. 5
26900 LODI
C.F.: 09900240152

* * * *

TRASPARENZA DEI SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI

AVVISI PER LA CLIENTELA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI

Società Cooperativa

*Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede Legale e Amministrativa: Lodi - Via Garibaldi, 5 - Tel. 0371-5850.1*

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

(Legge n. 154 del 17.02.92 - D.Lgs. 1° Settembre 1993 n. 385)
e successive modificazioni

- Delibera del CICR del 4 marzo 2003, recante “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- Decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante “Attuazione della direttiva 97/5/CE, su bonifici transfrontalieri”, e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 456, recante “Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontallieri”;
- Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio, recante “Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”;
- Deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”;

ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
TITOLO X
Capitolo 1
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

1.1 Strumenti di trasparenza

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione; concorre, quindi, alla sana e prudente gestione della banca. Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I, del T.U.; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3, T.U.), aventi natura bancaria e finanziaria, offerti dalle banche in Italia, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") e mediante "tecniche di comunicazione a distanza". Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del

medesimo T.U.F., sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob. Le disposizioni prevedono: — forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (sez. II);

- requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (sez. III);
- forme di tutela nei casi di variazione, sfavorevole al cliente, delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a fornire al cliente un'informazione essenziale sull'andamento del rapporto contrattuale (sez. IV).

L'art. 128, comma 1, T.U. attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U.) e, nei casi di violazioni ripetute, la sospensione fino a trenta giorni dell'attività anche di singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U.).

1.2 Principi generali

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi. La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzano il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

Quest'ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt. 1469-bis ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70). Nello svolgimento delle proprie attività le banche considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità. In particolare, qualora procedano alla distribuzione di prodotti e servizi (assicurativi e d'investimento) di soggetti non bancari, le banche acquisiscono da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli obblighi previsti dalla relativa disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure necessarie per il rispetto di tale disciplina.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (cfr. Allegato A).
- Si richiamano, inoltre:
- art. 144, comma 3, del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 116 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
- art. 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U. non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U.F.;

- decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante "Attuazione della direttiva 97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri", e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 456, recante "Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri";
- decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, recante "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo";
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria" (cfr. Allegato B);
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui" (cfr. Allegato C).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca ⁽¹⁾;
- "locale aperto al pubblico" o "dipendenza", la succursale (come definita al Titolo III, Capitolo 2, delle presenti Istruzioni) e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;
- "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca;
- "banca committente", la banca per conto della quale è svolta un'offerta fuori sede;
- "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato;
- "titoli strutturati", titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato; le due componenti di un titolo strutturato (obbligazionaria e derivata) sono fuse all'interno di un unico strumento finanziario;
- "prodotti complessi", schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
- "servizi accessori", i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria;
- "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "annuncio pubblicitario", messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
- "bonifico transfrontaliero", le operazioni di bonifico come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253 ⁽²⁾.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie che operano in Italia ⁽³⁾, anche in regime di libera prestazione dei servizi, in conformità del diritto dell'Unione europea e delle relative disposizioni nazionali di recepimento ⁽⁴⁾.

¹ Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria

² I richiami all'operatività in bonifici transfrontalieri contenuti nel presente Capitolo sono fatti con riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253

³ La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito Internet l'elenco delle banche autorizzate in Italia e delle banche comunitarie che operano in Italia.

⁴ Le disposizioni in materia di trasparenza per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. sono emanate con apposito provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, sentito l'UIC. La delibera del CICR del 4 marzo 2003e le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano in quanto compatibili : a Poste Italiane s.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144; agli IMEL di cui agli artt. 114-bis e seguenti del T.U.; ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U.; ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'art. 121, comma 2 lett. c), del T.U.; ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1. Premessa

Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

- l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza", atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;
- il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio;
- la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;
- il "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto. Le disposizioni sugli strumenti di pubblicità si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 ⁽¹⁾. Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

2. Avviso

Le banche espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U. L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed è redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinché l'avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.

Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:

- la disponibilità dei "fogli informativi" presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale la banca e l'obbligo di consegna del "foglio informativo" nei casi previsti;
- il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include un "documento di sintesi", riepilogativo delle principali condizioni;
- il diritto di ricevere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il "documento di sintesi";
- gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma scritta del contratto; alla sostituzione automatica di clausole; al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali; alle modalità di capitalizzazione degli interessi;
- il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
- le disposizioni in materia di collocamento di titoli di Stato previste ai sensi dell'art. 116, comma 2, del T.U.;
- gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al consumo;
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente a disposizione del cliente e le modalità per accedervi. È opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quale, ad esempio, il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.

3. Fogli informativi

Le banche mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di operazioni e servizi aventi analoga natura (es., mutui a tasso fisso o variabile; conti correnti con diverse condizioni), le banche redigono i relativi fogli informativi secondo modalità che favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente. Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviando agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso. L'acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori ⁽²⁾ e la sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalla banca sono preceduti dalla consegna del foglio informativo al cliente ⁽³⁾. La banca acquisisce attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso, che conserva agli atti. I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni. Copia dei fogli informativi è conservata dalla banca, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni

¹ Ai sensi dell'art. 3 della delibera CICR del 4 marzo 2003, in relazione all'evoluzione dello operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi sioni riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato alla delibera medesima.

² Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

³ L'obbligo di consegna del foglio informativo non si applica ai contratti di finanziamento associati, anche congiuntamente, a contratti: a) di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria; b) di assicurazione dei beni forniti o posti a garanzia del finanziamento; c) di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.

memorizzate, per cinque anni.

3.1 Struttura dei fogli informativi

Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

- informazioni sulla banca. Sono forniti i dati identificativi della banca, tra i quali: denominazione e forma giuridica; sede legale e sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico; codice ABI; numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia o, trattandosi di banca comunitaria, ad altro albo corrispondente; gruppo bancario di appartenenza; numero di iscrizione al registro delle imprese o, trattandosi di banca estera, ad altro registro corrispondente; sistemi di garanzia cui la banca aderisce; capitale sociale e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; per le banche estere: le autorità di vigilanza estere competenti;
- caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio. Viene data una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce dell'eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti dalla banca o da altro soggetto. Questa sezione specifica l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.
Sono descritti altresì i principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con l'operazione o il servizio: es., rischi di tasso di interesse, di cambio, di controparte; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivative; limiti della copertura dei sistemi di garanzia;
- condizioni economiche dell'operazione o del servizio ⁽¹⁾. Sono indicati: tassi di interesse per le operazioni attive e passive ⁽²⁾; periodicità e modalità di calcolo degli interessi ⁽³⁾; interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione ⁽⁴⁾; prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria e quelle per le comunicazioni ai clienti), comunque denominati, gravanti sui clienti ⁽⁵⁾, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto; penali; ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente sezione); compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata dei crediti fondiari secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. sez. III, par. 3, del presente Capitolo).
- Per i rapporti di conto corrente vengono elencate in questa sezione: eventuali requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto (ad esempio, versamento iniziale di una somma di denaro, ordine di accredito dello stipendio, ecc.); le valute sui versamenti e sui prelevamenti; i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificando l'importo di questi ultimi; le commissioni di massimo scoperto. Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese a carico del cliente, l'eventuale data di valuta applicata dalla banca e il tasso di cambio;
- clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto. Sono riportate, anche in sintesi, le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente ⁽⁶⁾, tra cui quelle riguardanti: il recesso; i termini di esecuzione delle operazioni (per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del rapporto; i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi; il rinnovo tacito del contratto alla scadenza; l'accettazione di contratti accessori; gli oneri di responsabilità a favore della banca; il foro competente; gli organi e le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie; sono inoltre indicate tutte le clausole che possono costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione del diritto della banca di variarle. Per le clausole più complesse, la sezione può riportare integralmente il testo delle clausole stesse. In questa sezione è indicato se i contratti relativi all'operazione o al servizio pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta.

Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico, nella sezione sono indicati:

¹ Le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

² Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.

³ Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

⁴ In presenza di criteri di indicizzazione è opportuno riportare esemplificazioni con recenti valori assunti dal parametro di riferimento.

⁵ Tali voci sono riportate anche se relative a servizi o prodotti accessori al servizio o all'operazione alla quale si riferisce il foglio informativo, se la loro fornitura è connessa – anche su base opzionale – a questi ultimi.

⁶ Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dagli artt. 1469-bis e seguenti del codice civile.

- i termini massimi entro i quali, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario e, in caso di ricevimento di un bonifico, i fondi, accreditati sul conto della banca del beneficiario, sono messi a disposizione di quest'ultimo. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo ⁽¹⁾;
- le procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e le modalità per accedervi.
- Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, il foglio informativo indica che, in caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo nella misura prevista dall'art. 4, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 253/2000 ⁽²⁾. L'informativa fa presente che rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione e contiene l'espressa indicazione dei casi nei quali la legge limita o esclude la responsabilità della banca.

* * *

I fogli informativi riportano una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi contenute (es., tasso debitore/creditore/effettivo/di mora, valuta, commissione di massimo scoperto, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.). Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della delibera del CICR 4 marzo 2003, la Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. La Banca d'Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi; per la raccolta in titoli delle banche, restano fermi i provvedimenti della Banca d'Italia del luglio 1999 e novembre 2000 ⁽³⁾. Le banche che intendono conformarsi a quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2001, in materia di contratti di "mutuo per la casa di abitazione", come definiti dall'art. 2 della Raccomandazione medesima, possono fornire le informazioni richieste dal presente paragrafo, anziché attraverso i fogli informativi, mediante l'"informativa iniziale" e il "prospetto informativo europeo standardizzato" contemplati dalla Raccomandazione stessa.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi ⁽⁴⁾, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca committente, i dati e la qualifica ⁽⁵⁾ del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta. Il soggetto che procede all'offerta è tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo ⁽⁶⁾. La banca acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna, che conserva agli atti. Tale previsione non si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell'offerta sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U., fermo restando quanto stabilito nel par. 3 ⁽⁷⁾. La banca committente fornisce ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un'altra banca o di un intermediario finanziario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni di cui alla presente sezione. La banca committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, qualora l'"avviso" e il "foglio informativo" siano redatti a cura del soggetto incaricato dell'offerta, la banca committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

La banca che offre i prodotti e i servizi di un'altra banca o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di trasparenza ai sensi dell'art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, prima di procedere all'offerta, controlla la completezza delle informazioni ricevute e l'idoneità delle medesime a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Quando le banche e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di servizi bancari si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta.

Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, la banca mette a disposizione del cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto ⁽⁸⁾. Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante

¹ Relativamente alle operazioni di bonifico transfrontaliero i termini sono fissati in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 253/2000.

² L'indennizzo consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, in caso di esecuzione di un ordine, o è messo a disposizione del beneficiario, in caso di ricevimento di un bonifico.

³ Le disposizioni sono rispettivamente pubblicate sul *Bollettino di Vigilanza* n. 7 del luglio 1999 e n. 11 del novembre 2000.

⁴ I casi e le modalità in cui le banche possono procedere all'offerta fuori sede dei propri servizi e prodotti sono disciplinati al Titolo III, Capitolo 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni.

⁵ Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

⁶ L'obbligo di consegna dell'"avviso" e del foglio informativo non si applica alla moneta elettronica realizzata attraverso carte c:d: "usa e getta".

⁷ L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

⁸ Tale previsione non si applica alla ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti già stipulati.

collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.

6. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- che per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai "fogli informativi", indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali la banca dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano — ove previsti — il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, specificando il relativo periodo di validità ⁽¹⁾.

7. Informazione precontrattuale

Prima della conclusione del contratto, la banca consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula per una ponderata valutazione del contenuto ⁽²⁾. La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni ⁽³⁾. La banca acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale, nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale

diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dalla banca. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca, prima della conclusione del contratto, ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula. In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo. Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

8. Documento di sintesi

Al contratto è unito un "documento di sintesi", volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Il "documento di sintesi" costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione. Esso riproduce lo schema di foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti la banca e quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 ⁽⁴⁾:

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti ⁽⁵⁾.

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

SEZIONE III CONTRATTI

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F. Restano rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria, le questioni relative alla validità dei contratti o di singole clausole.

¹ Il periodo di validità indica il periodo nel quale la banca pratica le condizioni pubblicizzate.

² La previsione si applica nel caso in cui il contratto sia stipulato in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.

³ La consegna di copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento, da parte del cliente, di un rimborso delle spese.

⁴ Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.

⁵ Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

2. Forma dei contratti

I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. La forma scritta non è obbligatoria:

- a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto ⁽¹⁾;
- b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore dei terzi, acquisto e vendita di valuta estera, emissione di assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che la banca:
 - 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
 - 2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ⁽²⁾;
- c) per l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (c.d. "usa e getta").

Successivamente all'esecuzione di un bonifico le banche sono tenute a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione ⁽³⁾, eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente. Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dalla propria banca; inoltre, in caso di conversione di valute, la banca che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse ⁽⁴⁾ e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi ⁽⁵⁾. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, viene indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto al par. 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista. Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato C). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

¹ L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le modifiche e le integrazioni del contratto redatto per iscritto (quale la possibilità di utilizzo di carte di credito in collegamento con il conto corrente).

² Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U.

³ L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l'importo iniziale del bonifico; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata.

⁴ Per i contratti di leasing, si richiama la nota 2 riportata alla pag. 8 del presente Capitolo.

⁵ Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in casi di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U. In materia di pagamenti transfrontalieri in euro, si richiamano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001.

4. Tecniche di comunicazione a distanza

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal par. 2 della presente sezione. Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, le banche osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti Istruzioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche, quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

SEZIONE IV COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

Nella presente sezione sono contenute le disposizioni riguardanti le comunicazioni che le banche sono tenute a fornire nei rapporti intrattenuti con i clienti. Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F. La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli ai clienti non interferisce con quella riguardante l'efficacia e la validità delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria.

2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela

La banca comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, se sfavorevoli al cliente medesimo ⁽¹⁾. La banca utilizza un "documento di sintesi", che aggiorna quello unito al contratto (sez. II, par. 8, del presente Capitolo), nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato ⁽²⁾, come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente, mediante il "documento di sintesi", alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (cfr. par. 3 della presente sezione) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici o alla compravendita titoli). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è dovuta ad eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o

¹ Le variazioni sfavorevoli sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vanaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni delle previsioni relative ai parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

² Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi accessibili da parte di tutti i clienti (ad esempio, le variazioni della struttura dei tassi per i rapporti di conto corrente).

consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par. 2 ⁽¹⁾.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.

3.1 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno.

Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Nelle ipotesi in cui la banca si avvalga, nell'operatività con i clienti, di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilità di accesso alle comunicazioni sul sito Internet della banca), purché la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti. Qualora la banca utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, fermi

restando gli adempimenti previsti dal par. 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni ai clienti siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. I costi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all'invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente. In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito delle comunicazioni previste dalla presente sezione, le informazioni sono fornite su supporto durevole.

¹ Nei contratti di finanziamento in cui l'insieme delle condizioni contrattuali non sia modificabile, il "documento di sintesi" può limitarsi all'indicazione delle condizioni strettamente economiche.